



Pag. 1

DETERMINAZIONE N.

131

del _ 3 FEB, 2016 Attin. 26621/Pall.

FF/mb

MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) DEL COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D – ANTONIA SCIACCA.

Il Direttore Generale,

PREMESSO che con nota 21.1.2016 la dipendente Antonia SCIACCA – con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – cat. D ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative settimanali con decorrenza dall'1.2.2016 al 30.6.2018:

RILEVATO che in merito alla suddetta istanza il Direttore U.O.C. Organizzazione e Integrazione delle Risorse - SITRA ha espresso il proprio parere favorevole al mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera seguirà la turnistica dell'Unità Operativa e verrà comunicata alla dipendente dal coordinatore entro il giorno 20 del mese precedente; l'orario di lavoro sarà così articolato: dalle ore 8,00 alle ore 13,24 (senza pausa pranzo) ovvero dalle ore 11,00 alle ore 16,24 (senza pausa pranzo); l'interessata ha sottoscritto per accettazione le suddette condizioni;

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta:

Con i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario


DETERMINA

di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% con tipologia orizzontale su cinque giornate lavorative settimanali del Collaboratore Professionale Sanitario –Infermiere – cat. D – Antonia SCIACCA a far tempo dall'1.2.2016 e fino al 30.6.2018 a' sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni:

Orario di lavoro settimanale: pari a 27 ore, da articolarsi su 5 giorni lavorativi settimanali.
La prestazione giornaliera seguirà la turnistica dell'Unità Operativa e verrà comunicata alla dipendente dal coordinatore entro il giorno 20 del mese precedente.
L'orario di lavoro sarà così articolato: dalle ore 8,00 alle ore 13,24 (senza pausa pranzo) ovvero dalle ore 11,00 alle ore 16,24 (senza pausa pranzo).









Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

del 3 FEB. 2016

Atti n. 26621/P all.

FF/mb

Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti dall'art. 35 del c.c.n.l. integrativo 20.9.2001;

- Ferie: pari a quelle dei lavoratori a tempo pieno (art. 35, comma 11, C.C.N.L. integrativo 20.9.2001comparto sanità):
- trattamento economico (anche accessorio): pari al 75% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 35 del C.C.N.L. integrativo 20.9.2001;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dai C.C.N.L. 7.4.1999 e 20.9.2001 si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs n. 81/2015.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Simona GIROLDI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. ssa Francesca FANCELLI)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI,

IN DATA 3 FER 2016 ALN.

Procedimento presso l'U.O. Risorse Umane Pratica trattata da: Marzia Bellesía



